



Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale

Personalità Giuridica riconosciuta con D.P.R. 1542/64
Iscr. Reg. Naz. delle Ass. di Prom. Sociale al n. 95/04
Sede: Via Casilina n. 3T - 00182 Roma
Codice Fiscale 80035790585 Partita Iva 05812451002
C/C Postale n. 75392001

Roma, 27 ottobre 2017

Prot. n. 698/EB/gdr

Circ. n. 24/2017

trasmessa a mezzo elettronica

A tutte le Strutture Associate
Anffas Onlus

A tutti i medici di rappresentanza Anffas
nelle Commissioni di accertamento
dell'invalidità civile, stato di *handicap* e disabilità

e p.c.

A tutti gli organi sociali
Anffas Onlus

OGGETTO: INDICAZIONI ANFFAS ONLUS PER SUPERARE DISFUNZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DEL MEDICO DI RAPPRESENTANZA ANFFAS NELLE COMMISSIONI DI ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA' CIVILE - STATO DI HANDICAP E DISABILITA'

Carissimi,

continuano a giungere presso la scrivente Sede Nazionale segnalazioni circa la sistematica mancata o ridotta convocazione dei medici rappresentanti Anffas all'interno delle Commissioni di accertamento dell'invalidità civile, stato di *handicap* (anche ai fini scolastici) e disabilità (ai sensi della Legge n. 68/99) presso le Aziende Sanitarie o presso l'Inps.

A tal proposito, riteniamo utile ripercorrere tutte le fasi previste e le precauzioni da prendere affinché Anffas possa compiutamente essere posta nella condizione di adempiere a quanto prescritto dalle Leggi in materia.

- 1) In occasione della compilazione del certificato medico introduttivo finalizzato alla richiesta per la visita di accertamento dell'invalidità civile, stato di *handicap* (anche ai fini scolastici) e



S.A.I.?
(Servizio Accoglienza e Informazione)
sai@anffas.net



Tel. 06/3611524 - 06/3212391 - Fax 06/3212383
Sito Internet: www.anffas.net - e-mail: nazionale@anffas.net
posta certificata: nazionale@pec.anffas.net

disabilità (ai sensi della Legge n. 68/99), il medico certificatore DEVE indicare, a fronte del codice ICD9-CM della patologia rilevata, se la stessa rientra tra quelle di competenza della rappresentanza Anffas, spuntando l'apposita casella (il sistema informatico contiene l'elenco delle patologie di competenza ANFFAS in un apposito allegato inserito nel suddetto sistema informatico – vedi Messaggio INPS n. 6880 del 10.11.2015).

- 2) La Commissione preposta all'accertamento, una volta ricevuta la richiesta di visita dovrà quindi solo limitarsi a verificare se la stessa è di competenza di Anffas come espressamente indicato nel certificato medico introduttivo da parte del medico certificatore; in tal caso, il medico rappresentante di Anffas, ove nominato, deve obbligatoriamente essere convocato in occasione della visita di accertamento e partecipare al momento accertativo quale componente integrante della commissione e sottoscrivere il relativo verbale, eventualmente facendo rilevare il proprio dissenso nell'interesse della persona che egli rappresenta in quanto medico di categoria.
- 3) Il presidente della Commissione, laddove dovesse riscontrare che da parte del medico certificatore è stato non correttamente indicata la competenza della rappresentanza del medico di categoria, dovrà intervenire, in quanto pubblico ufficiale esercente funzioni pubbliche a tutela del cittadino, nei modi che riterrà più opportuni per impedire che la visita di accertamento si realizzi in palese violazione del diritto del cittadino stesso ad essere assistito, in tale contesto, dallo specifico medico di categoria che la legge gli assegna.
- 4) Pertanto non è accettabile la prassi con cui si convochi genericamente un medico di categoria, senza aver prima verificato quale sia il medico di categoria che la legge assegna rispetto alla specifica patologia da accertare o alla prevalenza della stessa.
- 5) In tutti i casi in cui tale diritto viene leso, sia perché il medico certificatore non individua correttamente l'attinenza della patologia con la rappresentanza dell'Associazione deputata per legge sia perché il Presidente di Commissione non svolge compiutamente la sua funzione garantendo la legittimità della composizione della Commissione, si può affermare che è leso sia il diritto del cittadino ad una visita congrua e legittima sia quello dell'Associazione al perseguimento del proprio fine indicato per legge e, pertanto, i suddetti accertamenti sono censurabili innanzi all'Autorità Giudiziaria.
- 6) Per quanto precede si invita a fare presente al Direttore Generale dell'Asl competente o al Direttore dell'Inps Provinciale competente che si debbano emanare puntuali direttive indirizzate sia ai medici certificatori sia ai Presidenti e componenti delle Commissioni,



unitamente agli uffici amministrativi delle stesse, al fine di garantire che, quanto sopra indicato, sia pienamente rispettato.

- 7) Allo stesso tempo occorrerà che richiediate ai medici di rappresentanza Anffas di voler puntualmente segnalare ed adeguatamente documentare tutte le situazioni che, a loro parere, non siano rispondenti alle modalità sopra indicate.
- 8) In presenza delle segnalazioni sub. 7), le Associazioni Locali, per tramite dei loro legali rappresentanti o di soggetti muniti di apposita loro delega, dovranno procedere alla richiesta di accesso agli atti (con le opportune cautele per la privacy dei singoli) verificando i singoli verbali e rilevando l'eventuale incongruenza circa la composizione della commissione e l'esercizio dell'attività da parte del medico di rappresentanza di Anffas, provvedendo, nel caso di accertata incongruenza, ad impugnare il verbale con l'ausilio di un legale di propria fiducia. Al contempo, tutte le discrasie riscontrate che abbiano una rilevanza di sistema tale da interessare il livello nazionale andranno sottoposte alla scrivente associazione e corredate di tutta la necessaria documentazione a dimostrazione di quanto rilevato, in modo da mettere nelle condizioni di poter intervenire nelle opportune sedi per quanto di propria competenza.

Comprenderete come occorra un'attività multilivello, avendo fino ad oggi agito solo sul quadro nazionale (per esempio per la riammissione dei medici Anffas nelle Commissioni Inps, per contrastare l'illegittima "lotta ai falsi invalidi", per l'individuazione dell'elenco delle patologie di competenza Anffas, per l'inserimento della casella Anffas nel certificato medico elettronico, ecc.).

Restando a completa disposizione per qualsiasi ulteriore confronto, si porgono cordiali saluti.

Roberto Speciale

Presidente Nazionale Anffas Onlus